



Comune di Fidenza

www.comune.fidenza.pr.it

Piazza Garibaldi, 1 – 43036 – Fidenza (PR)
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
Tel. 0524-517111

Servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, dei lavori di:

**Lotto 1 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico
– Variante al 1° stralcio opere complementari e integrative CUP B58H19004960004**

**Lotto 2 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico
–2° stralcio dell'intervento CUP B53D21008820006**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	3
ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	3
ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	7
ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.....	7
ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	8
ART.7 DURATA DEL SERVIZIO.....	9
ART. 8 IMPORTO DEL CONTRATTO.....	9
ART. 8BIS CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI.....	11
ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 10 MODALITÀ ESECUTIVE DELLA PRESTAZIONE.....	12
ART. 11 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 12 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 13 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ.....	17
ART. 14 MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO.....	17
ART. 15 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
ART. 16 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....	20
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.....	20
ART. 18 PENALI.....	20
ART. 19 SUBAPPALTO.....	21
ART. 20 CONDIZIONI ECONOMICHE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO.....	21
ART. 20BIS OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI.....	22
ART. 21 ASSICURAZIONE.....	22
ART. 22 GARANZIA DEFINITIVA.....	22
ART. 23 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI.....	23
ART. 24 CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE.....	23
ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
ART. 26 RECESSO.....	26
ART. 27 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
ART. 28 SICUREZZA.....	27
ART. 29 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ.....	28
ART. 30 SPESE CONTRATTUALI.....	28
ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28
ART. 32 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	29
ART. 33 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	29
ART. 34 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.....	29
ART. 35 NORMA DI CHIUSURA.....	30

Art. 1
Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi per la **direzione lavori** e per il **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** nell'ambito dei lavori di:
 - Lotto 1 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – Variante al 1° stralcio opere complementari e integrative;
 - Lotto 2 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – 2° stralcio dell'intervento
2. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le attività connesse necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 2
Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'intervento in oggetto, per il quale sono richiesti i servizi riportati al precedente art. 1, prevede la realizzazione di due lotti funzionali presso il collegio dei Gesuiti di Fidenza ed in particolare:
 - Lotto 1 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – Variante al 1° stralcio opere complementari e integrative
 - Lotto 2 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – 2° stralcio dell'interventoPer informazioni più dettagliate si rimanda agli elaborati del progetto posto a base di gara.
2. L'importo delle opere relative alla realizzazione dei lavori di cui al precedente punto 1 è pari a:
 - Lotto 1 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – Variante al 1° stralcio opere complementari e integrative

DESCRIZIONE	IMPORTI TOTALI
2 - LAVORI A CORPO	€ 784.607,09
3 - COSTI DELLA SICUREZZA	€ 112.498,27
TOTALE	€ 897.105,36

- Lotto 2 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – 2° stralcio dell'intervento

DESCRIZIONE	IMPORTI TOTALI
2 - LAVORI A CORPO	€ 1.454.342,12

3 - COSTI DELLA SICUREZZA		€ 75.251,68
TOTALE		€ 1.529.593,80

3. L'esecuzione delle attività relative ai servizi da espletare, indicati all'art. 1, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi della figura del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore

1. Le persone fisiche individuate dall'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione dei servizi, devono usare la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni dovute in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6, utilizzando la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. In particolare, l'appaltatore è tenuto a:
 - confrontarsi costantemente con il Responsabile dell'esecuzione, se nominato, o con il Responsabile del procedimento secondo le indicazioni e con l'eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso, ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori;
 - rendersi disponibile, ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate, ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dal Committente, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni del Committente; a tal fine non potrà opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte del Committente o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro;
 - scambiare frequentemente i dati e i risultati, anche parziali, dell'attività svolta, provvedendo ad aggiornarli, modificarli e/o correggerli prontamente in relazione all'avanzamento dell'attività anche di altri soggetti incaricati dal Committente;
 - espletare l'incarico in conformità alle normative vigenti e, senza oneri aggiuntivi a carico del Committente, anche a quelle che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione;

- segnalare al Committente eventuali criticità o problematiche proponendo soluzioni e adeguandosi alle scelte del Committente;
 - svolgere ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente;
 - effettuare, con le modalità previste, le prestazioni in conformità all'offerta e a tutte le condizioni migliorative ivi contenute;
 - trasmettere tempestivamente, durante le visite in cantiere e durante le riunioni di coordinamento, le presenze con un sistema idoneo che consenta di verificare la veridicità di quanto dichiarato, indicando i nominativi dei soggetti del gruppo che sono stati in visita o che hanno partecipato alla riunione di coordinamento;
 - consegnare eventuali elaborati con modalità elettronica, secondo i formati concordati con il Committente al fine di consentirne piena fruibilità, modificabilità e leggibilità senza alcuna restrizione (quindi anche in formato editabile nonché in formato compatibile con programma a codice sorgente aperto, ove disponibile), nonché producendo almeno un originale per ciascun elaborato con le seguenti caratteristiche: firma apposta da tutti i professionisti su formato *.p7m su file in formato *.pdf/A; inoltre, consegna, se richiesto, anche gli elaborati in forma cartacea (minimo triplice copia, fino ad un massimo di 6 copie).
4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
5. Per l'espletamento del servizio **di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, l'aggiudicatario deve mettere a disposizione, almeno 1 persona fisica, oltre al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che costituiscano il **Gruppo di Coordinamento** per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando che **il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve essere assunto da un'unica persona**.
Il Gruppo di Coordinamento, quindi, dovrà essere costituito quindi complessivamente da **almeno due persone**.

Per i suddetti profili sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. per il professionista responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, detto **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**: possesso di Diploma di geometra/perito edile e/o Diploma di Laurea (triennale) /Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale ed abilitato all'esercizio della professione. Conseguimento di abilitazione allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili di cui all'Art. 98 del D. Lgs.81/08 e dei relativi aggiornamenti;
- b. per la **persona fisica a supporto del CSE**:

possesso di Diploma di geometra/perito edile e/o Diploma di Laurea (triennale) /Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale ed abilitato all'esercizio della professione. Conseguimento di abilitazione allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili di cui all'Art. 98 del D. Lgs.81/08 e dei relativi aggiornamenti.

6. Per l'espletamento delle prestazioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), oggetto dell'appalto, è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti all'articolo 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. Il medesimo requisito è richiesto anche agli altri soggetti componenti il Gruppo di Coordinamento.
7. Il soggetto individuato in sede di offerta per il ruolo **di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)** è tenuto a rispettare tutti gli obblighi e i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm. e ii., seguendo l'andamento del cantiere, rispettando i tempi previsti nel Cronoprogramma dell'opera e tutelando gli interessi dell'Amministrazione committente nei confronti dell'impresa e di terzi.
I componenti del **Gruppo di Coordinamento** sono a supporto dell'attività del CSE, senza assumerne le responsabilità che vertono in capo allo stesso.
8. Per l'espletamento del servizio **di direzione lavori**, l'aggiudicatario deve mettere a disposizione, almeno altre 2 persone fisiche (**un direttore operativo per le opere edili e strutturali con compito di direttore dei lavori delle lavorazioni specialistiche e un direttore operativo impiantista con compito di direttore dei lavori delle lavorazioni specialistiche**), oltre al Direttore dei Lavori, che costituiscano il **Gruppo di Direzione Lavori**, fermo restando che **il ruolo di Direttore dei Lavori deve essere assunto da un'unica persona. Nel Gruppo di Direzione Lavori dovrà essere presente la figura dell'architetto in quanto trattasi di interventi da eseguirsi su immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del DLG 42/2004.**

Il Gruppo di Direzione Lavori, quindi, dovrà essere costituito quindi complessivamente da **almeno tre persone**.

Per i suddetti profili sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. per il professionista che ricopre il ruolo di **Direttore di Lavori**:
Diploma di Laurea (triennale)/Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale ed abilitato all'esercizio della professione;
 - b. per il professionista che ricopre il ruolo di **Direttore Operativo**:
possesso di Diploma di geometra/perito edile e/o Diploma di Laurea (triennale) /Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale ed abilitato all'esercizio della professione;
9. Il soggetto individuato in sede di offerta per il ruolo di **Direttore dei Lavori** è tenuto a rispettare tutti gli obblighi e i compiti previsti per il direttore dei lavori, seguendo l'andamento del cantiere, controllando che l'esecuzione delle opere sia a regola d'arte,

rispettando i tempi previsti nel Cronoprogramma dell'opera e tutelando gli interessi dell'Amministrazione nei confronti dell'impresa e di terzi.

Inoltre, dovrà redigere tutti i documenti tecnici e contabili previsti, nonché verbali, ordini di servizio, certificati di corretta posa in opera, corretta esecuzione e di quanto altro previsto dalla legge per le funzioni affidate con l'affidamento del servizio in oggetto.

Fermo restando che **il ruolo di Direttore dei Lavori deve essere assunto da un'unica persona**, con le conseguenti responsabilità in capo alla stessa, si sottolinea che anche **i direttori operativi**, ognuno per il proprio ruolo di supporto alla Direttore dei Lavori, devono assumere le proprie responsabilità in base alla normativa vigente.

10. Considerate le dimensioni e la complessità dell'opera in oggetto, i soggetti, indicati dal Concorrente per il Gruppo di Direzione Lavori, non potranno essere componenti del Gruppo di Coordinamento e viceversa.

11. L'Appaltatore non può pretendere ulteriori oneri per l'attività sopra indicata rispetto al corrispettivo offerto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. n. 2/2020.

Il Team di DL è inoltre tenuto:

- ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in attuazione a quanto previsto all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, il DL dovrà verificare il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) che, definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano di cui sopra ed adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trovano applicazione nell'esecuzione dell'opera secondo quanto previsto dal progetto esecutivo.

I Componenti del team di DL devono comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie.

Le assenze per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione appaltante.

Sono a carico dei Componenti del team di DL gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante. I Componenti del team di DL sono tenuti ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovranno garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la documentazione tecnico amministrativa ad essi fornita (progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla stazione appaltante.

Il team di DL non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della stazione appaltante.

Sono inoltre a carico del team di DL tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività di propria competenza, ivi compreso gli oneri per il vitto, l'alloggio ed il trasporto, con esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'esecutore dei lavori.

Art. 4
Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione all'appaltatore, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo agli elaborati del progetto esecutivo approvato, incluso il cronoprogramma dei lavori e il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
2. L'amministrazione appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, supervisiona lo stato di avanzamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato con una frequenza stabilita dallo stesso mediante riunioni congiunte appositamente convocate dal Responsabile del Procedimento. Di tali riunioni saranno redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti. L'Appaltatore non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connessi.
3. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto al ciascun componente la Commissione a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
4. La Stazione appaltante si impegna altresì a garantire a ogni singolo componente della Commissione, contestualmente all'affidamento del Servizio, il libero accesso al cantiere ed alle aree interessate dai lavori, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Art. 5
Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) il D.Lgs. il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
 - b) l'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";
 - c) l'Allegato I.9 del D.Lgs 36/2023 "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni";
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante

“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

- i) le norme del Codice Civile
 - j) Circolare del 13/10/2022, n. 33 del Ministero Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente cd. DNSH e relative check list) e del Reg. (UE) 2021/241;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6

Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica,
 - a.2) l’offerta tecnica dell’Appaltatore;
 - a.3) l’offerta economica dell’appaltatore;
 - a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023.

Art.7

Durata del servizio

1. Il **servizio di Direzione Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, ad avvenuta stipulazione del contratto, avranno inizio dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e avranno termine ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori ai quali si riferiscono.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante ha la facoltà di ordinare all’aggiudicatario l’avvio del contratto in via

anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC.

3. Il tempo di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera è stimato in presunti:
 - Lotto 1 - Riqualficazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – Variante al 1° stralcio opere complementari e integrative n.366 (trecentosessantasei) **giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori, di cui verrà data comunicazione formale all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento.
 - Lotto 2 - Riqualficazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico –2° stralcio dell'intervento n. 540 (cinquecentoquaranta) **giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori, di cui verrà data comunicazione formale all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento.
4. I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono tassativi e indifferibili, salvo deroghe autorizzate dal Responsabile del Procedimento ai sensi del presente capitolato.
5. Le prestazioni relative al **servizio di Direzione Lavori** e al **servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** dovranno essere svolte per tutta la durata dei lavori coincidenti con quella stimata come da cronoprogramma dei lavori e comunque fino ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori. Tale previsione costituisce una tempistica indicativa, in quanto lo svolgimento dei lavori avverrà dalla data del verbale di consegna fino alla data del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori; pertanto, eventuali prolungamenti della durata dei lavori si intendono compensati all'interno del prezzo pattuito.
6. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
7. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Art. 8

Importo del contratto

1. L'importo massimo stimato dell'appalto per le prestazioni di cui all'art. 1 ammonta complessivamente a:
 - Lotto 1 - Riqualficazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – Variante al 1° stralcio opere complementari e integrative **Euro 85.698,73** (ottantacinquemilaseicentonovantotto,73), spese e oneri compresi. Gli oneri previdenziali (INARCASSA) e l'I.V.A. sono esclusi.
 - Lotto 2 - Riqualficazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico –2° stralcio dell'intervento **Euro 121.387,11** (centoventunomilatrecentottantasette,11), spese e oneri compresi. Gli oneri previdenziali (INARCASSA) e l'I.V.A. sono esclusi.

Il corrispettivo massimo stimato dell'appalto è riepilogato nella seguente tabella:

Lotto 1 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – Variante al 1° stralcio opere complementari e integrative

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	IMPORTI TOTALI
Direzione dei Lavori	€ 54.718,59
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 30.980,14
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€ 85.698,73

Lotto 2 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico –2° stralcio dell'intervento

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	IMPORTI TOTALI
Direzione dei Lavori	€ 76.164,35
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 45.222,76
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€ 121.387,11

2. Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.
3. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'appaltatore del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni ad esso connesse.
4. Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 15 e allegato I.13 del d.lgs. n. 36 del 2023.
5. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
6. Qualora in corso di realizzazione dell'opera, l'importo dei lavori subisca delle variazioni, anche l'importo del corrispettivo verrà rideterminato con applicazione del ribasso presentato in sede di offerta. Si precisa che la rideterminazione sarà operata con le modalità descritte al punto 4 sopra riportato.

La rideterminazione sarà operata anche nel caso in cui siano realizzati lavori in diminuzione.

7. L'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti è stato stimato sulla base dell'importo presunto dei lavori. Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerare la seguente qualificazione e importo dei lavori:
- Lotto 1 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico – Variante al 1° stralcio opere complementari e integrative

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere (V)	Grado di complessità (G)
E.22	Edilizia	315.889,79	1,55
S.04	Strutture	484.687,07	0,9
IA.02	Impianti	42.743,26	0,85
IA.04	Impianti	53.785,24	1,3
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 897.105,36	

Lotto 2 - Riqualificazione ex collegio dei Gesuiti – centro culturale europeo Sigerico –2° stralcio dell'intervento

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere (V)	Grado di complessità (G)
E.22	Edilizia	609.831,89	1,55
S.04	Strutture	816.048,38	0,9
IA.02	Impianti	52.439,66	0,85
IA.04	Impianti	51.273,87	1,3
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.529.593,80	

Art. 8bis

Clausola di revisione dei prezzi contrattuali

1. Ai sensi dell'art 60 del DL 36/2023 nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento può svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto; in caso contrario, può nominare il direttore dell'esecuzione e controllare l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto sarà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10

Modalità esecutive della prestazione

1. Il Direttore dei Lavori, indicato dall'Appaltatore in sede di offerta, dovrà obbligatoriamente coordinarsi con gli altri componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori e confrontarsi con il Direttore dell'esecuzione e/o con il Responsabile del procedimento secondo le indicazioni e con l'eventuale periodicità da esso stabilite e, in ogni caso,

ogni qualvolta dovessero sorgere difficoltà o possibilità di ritardo e, qualora esistente, rispetto al cronoprogramma dell'opera.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare in sede di offerta il **Gruppo di Direzione Lavori**, la cui struttura minima, **oltre al Direttore dei lavori**, dovrà prevedere almeno le seguenti figure professionali (previste agli articoli 114 e 115 del DPP 9-84/*leg di data 11 maggio 2012):

- **n. 2 Direttori operativi con compito di direttore dei lavori delle lavorazioni specialistiche strutture e impianti**

3. Con riferimento alle attività relative alla prestazione di **Direzione Lavori** questa si svolge secondo le indicazioni impartite dalla normativa vigente e da quanto espresso nel presente articolo.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare in sede di offerta il **Gruppo di Coordinamento**, la cui struttura minima, **oltre al CSE**, dovrà prevedere almeno le seguenti figure professionali (previste agli articoli 114 e 115 del DPP 9-84/*leg di data 11 maggio 2012):

- **n. 1 persone fisiche con il ruolo di supporto al CSE.**

5. Con riferimento alle attività relative alla prestazione di **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** questa si svolge secondo le indicazioni impartite dalla normativa vigente e da quanto espresso nel presente articolo.

6. L'Appaltatore dovrà espletare l'incarico in conformità alle normative vigenti e anche a quelle che saranno emanate, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi della prestazione.

7. L'Appaltatore si rende disponibile, ferma restando la sua personale responsabilità per le prestazioni da lui effettuate, ad offrire massima integrazione della sua attività con quella degli altri soggetti incaricati dall'Amministrazione, non opponendosi ad offrire prontamente i dati digitali in proprio possesso e ad accettare quelli di tali altri soggetti in formati compatibili secondo le indicazioni dell'Amministrazione; a tal fine non potrà opporsi all'utilizzo dei dati e elaborazioni da parte dell'Amministrazione o suoi incaricati adducendo diritti di copyright o altro.

8. L'attività professionale dell'Appaltatore dovrà essere svolta adeguandosi al concreto andamento del cantiere; si applicano alle prestazioni dell'Appaltatore le sospensioni e le interruzioni dell'attività del cantiere, senza che per effetto dello spostamento del termine finale della prestazione l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

9. Considerate le attività previste in cantiere è richiesto che il Direttore dei Lavori effettui **almeno 2 (due) visite a settimana sul cantiere della durata minima di 2 (due) ore per ciascuna visita e almeno una riunione di coordinamento e/o formazione in cantiere ogni due settimane della durata di almeno due ore. Il tempo calcolato per la riunione di coordinamento in cantiere non può includere anche il tempo delle visite in cantiere.**

Nei rimanenti giorni lavorativi settimanali, l'Appaltatore deve prevedere la presenza in cantiere di almeno un componente del Gruppo di Direzione Lavori per almeno 1 (una) ora al giorno.

La mancata sorveglianza continuativa può essere causa di risoluzione del contratto.

10. In sede esecutiva, **l'Appaltatore dovrà autocertificare, con invio di verbali all'Amministrazione, la presenza in cantiere del D.L. e degli altri componenti del Gruppo di Direzione Lavori**, conscio della responsabilità cui va incontro per false dichiarazioni, secondo le disposizioni del DPR 445/2000 ss. mm. e ii.

11. Considerate le attività previste in cantiere è richiesto che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione effettui tutte le visite necessarie in base all'andamento del cantiere, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, e comunque **almeno 2 (due) visite a settimana sul cantiere della durata minima di 2 (due) ore. Il tempo delle visite in cantiere non può includere anche il tempo di eventuali riunioni di coordinamento in cantiere organizzate dal Direttore dei Lavori o dall'Amministrazione.**

Nei rimanenti giorni lavorativi settimanali, l'Appaltatore deve prevedere la presenza in cantiere di almeno un componente del Gruppo di Coordinamento per almeno 1 (una) ora al giorno.

La mancata sorveglianza continuativa può essere causa di risoluzione del contratto.

12. In sede esecutiva, **l'Appaltatore dovrà autocertificare, con invio di verbali all'Amministrazione, la presenza in cantiere del CSE e degli altri componenti del Gruppo di Coordinamento**, conscio della responsabilità cui va incontro per false dichiarazioni, secondo le disposizioni del DPR 445/2000 ss. mm. e ii.

13. Per le prestazioni **di direzione dei lavori**, l'Appaltatore dovrà attenersi alle prestazioni richieste dall'art. 22 e 22 bis della L.P. 26/1993, dal Titolo VII del D.P.P. 11.05.2012 n. 9- 84/Leg. e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018 n. 49. In particolare, al Direttore dei Lavori è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza e collaudo dei lavori e nello specifico a titolo esemplificativo:

- a. è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'Amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- b. è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'Amministrazione;
- c. applica, e fa applicare all'appaltatore dei lavori, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori e nel contratto;

- d. risponde nei confronti dell'Amministrazione dell'operato di tutti i propri collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico;
- e. verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- f. vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma;
- g. redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- h. tiene la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dal capo V del Titolo settimo del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg, nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018 n 49;
- i. controlla e accetta materiali, impianti ed attrezzature, richiedendo all'impresa la relativa documentazione tecnica, i manuali di uso e manutenzione, nonché le relative certificazioni, anche attraverso prove di accettazione, nel rispetto delle normative tecniche di settore;
- j. dispone e coordina le verifiche e prove funzionali necessarie alla messa in servizio degli impianti;
- k. assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste;
- l. assiste gli incaricati dei servizi provinciali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera;
- m. presenza ad eventuali incontri disposti o su richiesta dell'Amministrazione aventi ad oggetto i lavori diretti;
- n. successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al Responsabile del Procedimento, **entro 10 giorni dalla data di maturazione del SAL**, così da consentire all'Amministrazione di poter operare le opportune verifiche ai fini del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti, il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente:
- all'avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito;
 - alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto;
 - alla qualità dei lavori eseguiti.
- o. redige e consegna all'Amministrazione, in caso di problematiche o esigenze specifiche, apposita relazione tecnica sull'andamento tecnico economico dei lavori;

- p. verifica che l'Appaltatore dei lavori restituisca a lavori ultimati il progetto "as built" all'Amministrazione, contenente la fedele riproduzione grafica dell'opera, comprensiva degli impianti, come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera), e implementato con il livello BIM richiesto contrattualmente all'Appaltatore dei lavori. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante;
 - q. dispone e sovrintende all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere;
 - r. provvede alle verifiche e ai controlli delle operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, ecc., finalizzati all'espletamento della prestazione;
 - s. dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea;
 - t. certifica e comunica al responsabile del procedimento il termine dell'occupazione temporanea sulle aree interessate in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresì certifica i danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea;
 - u. dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei pertinenti lavori, alla redazione dei verbali di stato di fatto degli edifici prossimi al cantiere e che potrebbero subire danneggiamenti a causa delle lavorazioni in generale;
 - v. propone tempestivamente e sovrintende all'esecuzione dei monitoraggi della rumorosità e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni;
 - w. a lavori ultimati deve produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori nei formati richiesti dall'Amministrazione (cartaceo/files) e nel numero di copie richiesto dalla stessa;
 - x. è di sua competenza ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori.
14. Per le prestazioni relative al **servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** l'Appaltatore dovrà attenersi agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm. e ii. ed inoltre:
- a. risponde nei confronti dell'Amministrazione dell'operato di tutti i propri collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico;
 - b. redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
 - c. presenza ad eventuali incontri disposti o su richiesta dell'Amministrazione aventi ad oggetto i lavori;

- d. sovrintende all'esecuzione dei lavori e propone tempestivamente all'Amministrazione e al Direttore dei Lavori eventuali soluzioni necessarie ai fini della sicurezza;
 - e. è di sua competenza ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
15. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
- La Stazione Appaltante può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore professionista, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.
- Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore: per la loro attività nulla sarà dovuto, oltre a quanto sopra stabilito. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione.

Art. 10.1 **Responsabilità dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell'aggiudicatario e dei professionisti che eseguono il servizio.

In particolare l'aggiudicatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti di gara e contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrati nell'esecuzione del servizio o nella documentazione che l'aggiudicatario dovrà produrre in riferimento all'attività svolta.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all'attuazione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei lavori, ecc.. L'eventuale uscita di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.

L'aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta stazione appaltante e/o dell'aggiudicatario stesso e/o di terzi in occasione del presente appalto.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'aggiudicatario si impegna, a effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali.

L'aggiudicatario dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:

- considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente;
- fornire tutte le polizze, assicurative, bancarie, fideiussorie e/o garanzie previste ai sensi della vigente normativa e indicate nel presente Capitolato;
- sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente Capitolato e nei singoli documenti progettuali e di gara, ma necessari per il miglior espletamento degli obblighi contrattuali;
- non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l'esecuzione del servizio;

L'aggiudicatario ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in attuazione a quanto previsto all'art. 34 del Codice, dovrà verificare durante lo svolgimento del servizio affidatogli il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) che, definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano di cui sopra ed adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trovano applicazione nell'esecuzione dell'opera secondo quanto previsto dal progetto esecutivo.

L'aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati.

Le prestazioni contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono inoltre specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'operatore economico aggiudicatario e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per la Committenza.

Ciascun professionista componente del "Gruppo di lavoro", se istituito, è tenuto ad osservare il segreto professionale ed è libero di assumere altri incarichi e servizi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.

Le prestazioni del presente servizio non danno luogo in alcun modo a vincolo di subordinazione, ma risultano inquadrabili nello schema di cui all'art. 2229 e segg. del C.C.

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione o il Responsabile del procedimento dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione o il Responsabile del procedimento, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. dall'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023, il direttore dell'esecuzione o il Responsabile del procedimento, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'aggiudicatario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13

Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 c. 1 lett b) e c) del DL 36/2023

Art. 14

Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato in relazione al pagamento diretto di eventuali subappaltatori, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore, previa emissione di fattura da parte dello stesso, con le seguenti modalità:

- a) **pagamenti in acconto** fino al 80% (ottantapercento) dell'importo complessivo di offerta, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
 - b) pagamento del saldo dell'importo complessivo di offerta, dedotti i pagamenti alla lettera a), ad **avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo**. Le competenze dovute all'Appaltatore sono comunque saldate entro un anno dalla consegna all'Amministrazione della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso Appaltatore, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento. Contestualmente avviene anche lo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della correttezza delle retribuzioni, previste dall'art. 2 del D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dall'art. 2 del D.P.P. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
 3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
 4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
 5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
 6. In conformità all'art.11, c. 6 del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, c. 6 del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 11, c. 6 del D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per il Comune di Fidenza, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
11. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvo che un maggior tempo sia necessario per l'ottenimento dei necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni e simili che vanno tempestivamente richiesti a cura dell'Appaltatore.

12. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Appaltatore mediante nota del Responsabile del Procedimento.

Art. 15

Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16

Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui agli art. 120 e 124 del Dlg 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applica l'art. 68 del D.Lgs. 36 del 2023.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 12 del D.lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari al **1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo**.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima pari al 10% dell'importo di contratto.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 25, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui alla presente disposizione non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 19 Subappalto

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione della stazione appaltante conseguente ad apposita istanza presentata dal soggetto economico ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'aggiudicatario abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
- che non sussista in capo al subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice e che il medesimo sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'espletamento della prestazione affidatagli.

Il soggetto economico deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il soggetto economico aggiudicatario del presente servizio che affida le prestazioni in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l'arresto e l'ammenda ai sensi dell'art.21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'appaltatore del cottimo. E' data altresì alla stazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall'art.3, comma 2 della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il soggetto economico aggiudicatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi dell'art 119, comma 6, del Codice, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 11, lettere a) e c) del medesimo Codice.

Si applicano ai subappaltatori e a tutta la filiera di imprese dell'affidatario del servizio i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, conformemente a quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH" di cui alla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ragioniere Generale dello Stato e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani.

Art. 20

Condizioni economiche da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le

medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20.1

Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Appaltatore si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per il Comune di Fidenza.
3. L'Appaltatore è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. In caso contrario, l'Amministrazione sospende il pagamento del corrispettivo sino a quando l'Appaltatore risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'Appaltatore può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Parma, per quanto attiene alle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Art. 21

Assicurazione

1. L'Appaltatore dovrà produrre, ai fini della stipulazione, le informazioni richieste dall'articolo 5 del DPR 137/2012.
2. La polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza dovrà prevedere un massimale adeguato e proporzionato all'importo della prestazione affidata e comunque non inferiore ad € 1.500.000,00.
3. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera l'Ente dal pagamento della parcella professionale.
4. Dovrà inoltre, in pendenza di esecuzione del contratto e fino al pagamento del saldo, rendere note eventuali modifiche delle condizioni assicurative precedentemente comunicate. La mancata produzione delle informazioni di cui sopra e l'eventuale mancanza di copertura assicurativa accertata dall'Amministrazione sospende il pagamento del compenso dovuto senza oneri a carico dell'amministrazione a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.

Art. 22

Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art.117 del D.lgs 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'operatore economico.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193/2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante potrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a) "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Parma";
 - b) "clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso essere opposte all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193/2022 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante stessa". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante", i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec), e alla voce "Descrizione servizio", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193/2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 23

Responsabilità dell'Appaltatore per danni

1. L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti, verso l'Amministrazione e verso terzi, del corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in

connessione con le obbligazioni contrattuali da esso assunte e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

Art. 24

Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:
 - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L’appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell’esecuzione o al Responsabile del procedimento di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell’esecuzione o il Responsabile del procedimento, valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 25

Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del D.Lgs 36/2023.
2. In tutti i casi di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile all'Appaltatore, dall'importo delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere arrecati all'Amministrazione, che si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del D.lgs. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione di quanto previsto nel presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) le violazioni in tema di copertura assicurativa previste da questo capitolato.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti pregressi inadempimenti dell'Appaltatore.
5. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare

si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità all'Amministrazione.

Art. 26 Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 27 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'affidatario principale (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Fidenza (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Al. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Fidenza (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Bl. L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Fidenza.".
3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Fidenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori/subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Appaltatore comunica all'Amministrazione committente gli estremi

identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione committente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Professionista deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di invito.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 28 **Sicurezza**

1. L'Appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

3. L'Appaltatore è altresì soggetto all'obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili dell'apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, **formazione e appositi DPI**.

Art. 29

Obblighi in materia di legalità

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001"
4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 30

Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31

Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Fidenza che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento

UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.
3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere concluso dal Servizio di merito prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 32

Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 33

Definizione delle controversie

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023 le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
2. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Parma nei casi previsti dalla legge.
3. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023

Art. 34

Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della

legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Fidenza che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad applicare e far rispettare al personale, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, le norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, per quanto compatibile. Copia del predetto codice è stato pubblicato con la documentazione per la partecipazione alla procedura di affidamento
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 **Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.